



**REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO IN
MOLECULAR AND EXPERIMENTAL MEDICINE**



Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi	3
Art. 4 - Aree di afferenza	3
Art. 5 - Caratteristiche generali	4
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato.....	4
Art. 7 – Collegio dei Docenti (<i>Art. 4 DM n.45/2013</i>)	4
Art. 8 – Coordinatore.....	5
Art. 9 – Comitato Esecutivo	6
Art. 10 – I Supervisor e il Tutor di riferimento	7
Art. 11 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso.....	8
Art. 12 – Attività di formazione	9
Art. 13 – Sospensioni e Assenze	10
Art. 14 – Modalità di valutazione per l’ammissione agli anni successivi al primo	11
Art. 15 – Viva Session e discussione finale tesi	12
Art. 16 – Retreat Day	13
Art.17 – Borse di studio (<i>Art.9 DM 45/2013</i>)	13
Art.18 – Contributi per l’accesso, la frequenza ai corsi e l’addottoramento	14
Art. 19 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato	14
Art. 20 – Decadenza.....	15
Art. 21 - Proprietà intellettuale e diritti brevettuali	16
Art. 22 – Norme transitorie e finali	16

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Molecular and Experimental Medicine in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. A partire dal XXXI ciclo è istituito il Corso di Dottorato di Ricerca denominato “Molecular and Experimental Medicine” (MEM). La richiesta di accreditamento per il XXXIV ciclo è stata presentata dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas in convenzione con l’IRCCS Humanitas.

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in “Molecular and Experimental Medicine” mira alla formazione di base, metodologica e sperimentale di ricercatori e professionisti nei complessi e innovativi campi dell’immunologia, della patologia, della genetica, delle neuroscienze e dell’oncologia, proponendosi di rafforzare i collegamenti e l'interdipendenza tra le esperienze delle discipline di base e quelle derivanti da aree culturali a carattere più applicativo.
2. Obiettivo specifico del Corso di Dottorato MEM è quello di formare esperti nella ricerca di base, clinica e industriale in grado di esercitare attività di ricerca di tipo traslazionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
3. Il dottorato MEM ha due curricula: uno orientato a formare ricercatori di base (Standard - Base) e l’altro ricercatori clinici (Clinico). Nel dottorato clinico, il dottorando può trascorrere al massimo 20 ore nella pratica clinica ed è supervisionato da un clinico ed un ricercatore di base (o eventualmente da un ricercatore clinico nel caso le due figure coincidano). Sono ammessi al dottorato clinico solo medici specializzandi all’ultimo anno presso Humanitas University o già specializzati.

Art. 4 - Aree di afferenza

1. I principali macrosettori di riferimento del Corso di Dottorato MEM sono:
 - 05/E - Experimental and Clinical Biochemistry and Molecular Biology
 - 05/F - Applied Biology
 - 05/G - Experimental and Clinical Pharmacological Science
 - 06/A - Pathology and Laboratory Diagnostics
 - 06/C - General Clinical Surgery
 - 06/D - Specialised Clinical Medicine
 - 06/I - Clinical Radiology

Art. 5 - Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato MEM ha durata triennale e può essere articolato in più curricula in funzione della numerosità e composizione del Collegio docenti.
2. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato MEM è l'inglese, in particolare sono in inglese: i seminari, i corsi, il bando d'ammissione, il sito web, gli esami e la tesi di Dottorato. Gli studenti stranieri sono comunque esortati ad apprendere l'italiano, almeno a livello elementare, entro la fine del secondo anno di corso.
3. Il Corso di Dottorato MEM assicura il principio di non-discriminazione, ammettendo al Corso gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente da nazionalità, genere, razza, origine etnica, religione, credo, handicap, età od orientamento sessuale, promuovendo la parità di trattamento tra le persone.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono Organi del Corso di Dottorato:
 - a. Il Collegio dei Docenti;
 - b. Il Coordinatore;
 - c. Il Comitato Esecutivo e le commissioni: 'Selezione e Valutazione', 'Didattica' ed 'Internazionalizzazione'

Art. 7 – Collegio dei Docenti (Art. 4 DM n.45/2013)

1. La composizione del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato MEM è determinata in conformità alla normativa vigente. Del Collegio possono fare parte:
 - a. Professori di I e II fascia, compresi i Professori Straordinari;
 - b. Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato;
 - c. Dirigenti di ricerca, Ricercatori e Primi Ricercatori degli Enti di ricerca;
 - d. esperti di comprovata qualificazione appartenenti a enti pubblici o privati.
2. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, senza diritto di voto, persone che non fanno parte del Collegio dei Docenti ma di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, ivi compresi i rappresentanti degli studenti iscritti al Corso MEM e tutor esterni al Collegio dei Docenti.
3. La richiesta di adesione al Collegio dei Docenti avviene su base volontaria e deve essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, da una dichiarazione di non appartenenza ad altri

Collegi di Dottorato di Atenei italiani e, nel caso di Professori e Ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, dal nulla osta rilasciato dal Dipartimento o dall'Ateneo di appartenenza.

4. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei membri ai quali è riconosciuto il diritto di voto. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 24 ore. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio con diritto di voto. Il Coordinatore può convocare riunioni telematiche ovvero consentire l'intervento alla riunione, da parte di uno o più membri, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto.
5. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle proprie funzioni.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare su temi relativi al buon funzionamento del Corso di dottorato e per lo svolgimento di funzioni non delegate al Comitato Esecutivo. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività e lo rappresenta nei rapporti con l'Ateneo e con gli Enti esterni.
2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del Collegio dei docenti medesimo e che prestano servizio presso la sede amministrativa del Corso.
3. L'elezione del Coordinatore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto un verbale.
4. La durata del mandato è triennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato;
 - b) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) autorizzare gli studenti, anche per il tramite dei relativi docenti di riferimento ovvero dei Supervisor loro assegnati, a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage/internship/traineeship presso le università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca;

d) segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli studenti ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;

e) redigere una relazione particolareggiata, da sottoporre a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sullo stato del corso in funzione dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR;

f) designare un Vice-Coordinatore tra i membri del Comitato esecutivo in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 4 membri compreso il Coordinatore che lo presiede ed al quale, in caso di parità nelle deliberazioni, spetta voto doppio.
2. I componenti del Comitato Esecutivo sono i responsabili delle tre commissioni che coadiuvano il coordinatore nella conduzione del dottorato e negli adempimenti ad egli affidati.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si adottano le disposizioni previste per il funzionamento del Collegio dei Docenti.
5. Il Coordinatore assegna ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato (responsabilità delle commissioni).
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, lo stesso può essere sostituito dal coordinatore.
7. Il comitato esecutivo è coadiuvato nella conduzione del dottorato dalle commissioni: 'Selezione e Valutazione', 'Didattica' ed 'Internazionalizzazione' di cui i membri del comitato esecutivo sono responsabili.
8. La commissione Selezione e Valutazione si occupa della selezione degli studenti per l'ingresso al dottorato, e della valutazione degli stessi durante il corso di dottorato. Può convocare e designare i membri di commissioni 'ad hoc' per la valutazione degli studenti.
9. La commissione Didattica si assicura che il progetto didattico sia congruo alla formazione degli studenti e valuta i docenti chiamati a coprire tali corsi di insegnamento.
10. La commissione Internazionalizzazione è responsabile del processo di internazionalizzazione del dottorato e del rapporto con le industrie.
11. Nel caso di necessità di valutare alcuni aspetti particolari ed eccezionali del dottorato, il coordinatore può nominare ulteriori commissioni non previste dal regolamento.

Art. 10 – I Supervisor e il Tutor di riferimento

Per ogni dottorando, all’inizio del percorso di studi, vengono designate le seguenti figure di riferimento, ciascuna con specifica competenza: il Supervisor Interno, responsabile del progetto assegnato, un Tutor Interno e un supervisor esterno di riferimento, proposti dal Supervisor interno in accordo con lo studente e approvati dalla commissione Selezione e Valutazione in funzione del progetto formativo individuale da sviluppare durante il dottorato.

1. Il Supervisor interno è il responsabile del progetto formativo di ricerca (del Topic assegnato al dottorando) ed ha le seguenti funzioni:

- a) seguire e favorire l’inserimento dello studente nel percorso di dottorato;
- b) supportare lo studente nella definizione degli argomenti di ricerca affiancandolo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, oltreché nella preparazione delle valutazioni intermedie e della tesi di dottorato prima della Viva Session;
- c) approvare le relazioni intermedie e la tesi di dottorato;
- d) mettere a disposizione dello studente le risorse strumentali e materiali di ricerca necessarie per svolgere il proprio progetto di ricerca ed esprimere un parere in merito alla richiesta dello studente di utilizzare risorse finalizzate alla conduzione di attività coerenti col piano formativo specifico dello studente;
- e) segnalare tempestivamente al Collegio docenti eventuali difficoltà, anche di carattere etico-comportamentale, che dovessero emergere durante il percorso di dottorato dello studente ad egli affidato;
- f) per il dottorando immatricolato per il curriculum clinico sono individuati un Supervisor interno clinico e un Supervisor interno di ricerca (le due figure possono coincidere nel caso di supervisor ricercatore clinico);
- g) proporre i nominativi del Supervisor esterno, del Tutor Interno;
- h) proporre, in collaborazione con il Supervisor esterno, i nominativi degli examiners per la Viva session.

2. il Supervisor esterno ha le seguenti funzioni:

- a) Affiancare il lavoro del Supervisor interno nello sviluppo del progetto di ricerca, nella preparazione delle valutazioni intermedie, della tesi di dottorato mediante incontri individuali, anche per via telematica, con cadenza almeno annuale;
- b) approvare, in collaborazione con il Supervisor Interno, le relazioni intermedie e la tesi di dottorato per la Viva Session;

c) proporre, in collaborazione con il Supervisor interno, i nominativi degli examiners per la Viva Session.

3. il Tutor Interno ha le seguenti funzioni:

a) segnalare tempestivamente alla commissione Selezione e Valutazione eventuali problematiche relative all'interazione tra lo studente e il Supervisor Interno;

b) ogni altra funzione valutata utile a favorire il positivo completamento del Corso di dottorato da parte dello studente affidatogli.

Art. 11 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato MEM sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti su proposta del Comitato Esecutivo e riportati espressamente nel bando di ammissione.

2. Il bando di ammissione al Corso di Dottorato è emanato con decreto rettorale e viene pubblicizzato per via telematica sui siti delle Università e degli Enti convenzionati, sul sito Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al bando viene data ampia diffusione all'interno delle comunità scientifiche di riferimento attraverso mezzi idonei indicati dai membri del Collegio dei docenti.

3. Il bando è reso disponibile in lingua inglese ed indica:

a. la durata legale e gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;

b. il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;

c. i requisiti di accesso al Corso di Dottorato e i criteri di valutazione dei candidati;

d. le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì che la/e prova/e di esame verranno sostenute esclusivamente in lingua inglese;

e. il numero di posti disponibili;

f. l'eventuale quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale o a dipendenti di imprese impegnate in attività di elevata qualificazione che dovessero aderire al Corso di dottorato in qualità di partner industriali;

g. l'eventuale numero massimo di candidati ammessi in sovrannumero;

h. il numero delle borse di studio e l'ammontare delle stesse;

- i. il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, compresi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
 - j. la descrizione del progetto di ricerca per borse bandite su specifiche tematiche;
 - k. l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero;
 - l. i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo;
 - m. le modalità di erogazione della borsa di studio;
 - n. i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa.
4. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa dei candidati basata su titoli e colloquio, le modalità di svolgimento della selezione sono specificate nel bando. I colloqui sono pubblici e possono essere svolti anche per via telematica; in ogni caso nella conduzione dei colloqui deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti i candidati.
5. La Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato è nominata dalla commissione selezione e valutazione e si compone di un rappresentante per ciascuna delle Università e degli Enti convenzionati, esperti dei macrosettori di riferimento.
6. L'ammissione al Corso di Dottorato MEM avviene sulla base delle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.

Art. 12 – Attività di formazione

- 1. Nell'ambito del Corso di Dottorato MEM vengono offerte annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun anno accademico unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
- 2. L'Università e gli Enti convenzionati comunicano e rendono accessibili agli studenti del Corso di Dottorato MEM seminari, incontri ed altri eventi formativi organizzati presso la propria sede.
- 3. Per ogni anno accademico il dottorando è tenuto ad acquisire almeno 4 CFU derivanti da lezioni frontali e corsi specialistici secondo lo schema riportato:

Seminario da 1 ora	0,25 CFU
Seminario da 2 ore	0,50 CFU
Corsi Elettivi o Obbligatori	Valore in CFU definito ad hoc dalla commissione didattica

4. Il programma delle attività formative e il calendario degli eventi inerenti il Corso di dottorato MEM sono pubblicati sulla piattaforma LMS.
5. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal programma del Corso di Dottorato è soggetta all'approvazione preventiva della commissione didattica e comunicata all'ufficio PhD.
6. Nello specifico, l'offerta formativa si compone delle seguenti attività:
 - a. **Seminar Series:** incontri con ospite esterno che prevedono un Journal Club di due ore al mattino seguito da un seminario di un'ora al pomeriggio. Il dottorando è tenuto a frequentare almeno il 70% dei Seminar Series proposti per ogni l'anno accademico;
 - b. **External Seminars:** seminari non obbligatori organizzati dalla Ricerca. La frequenza permette di acquisire CFU;
 - c. **Mandatory Courses:** corsi della durata di due o tre giorni a frequenza obbligatoria per i dottorandi; circa 4 per anno accademico;
 - d. **Elective Courses:** corsi non obbligatori della durata di uno o più giorni. La frequenza permette di acquisire CFU.

Art. 13 – Sospensioni e Assenze

1. Eventuali sospensioni possono essere concesse per giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti del Corso dietro presentazione di apposita richiesta motivata da parte dello studente.
2. Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali prevedono la proroga dell'esame finale. La sospensione della frequenza della durata superiore ai trenta giorni comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.
3. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto Supervisor Interno o al Coordinatore possono costituire motivo di decadenza dal Corso di dottorato MEM.
4. In caso di gravidanza, la studentessa è tenuta a comunicare immediatamente il proprio stato al Supervisor interno e al Coordinatore del Corso affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro. Eventuali assenze di durata inferiore ai due mesi complessivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano la sospensione della formazione. La studentessa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta

di sospensione deve essere presentata al Coordinatore del Collegio e al competente ufficio dell'Ateneo entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. La studentessa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta al Coordinatore del Corso e al competente Ufficio dell'Ateneo. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

5. E' diritto dello studente genitore ottenere la sospensione per grave e documentata malattia del nascituro.
6. Al termine del periodo di sospensione o assenza lo studente riprenderà il Corso e inoltrerà agli Uffici competenti una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata.

Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi al primo

1. First Year Review Report: al termine del primo anno accademico lo studente presenta il proprio progetto formativo e l'avanzamento dello stesso alla Commissione Selezione e Valutazione. Il progetto, presentato in forma scritta, deve preventivamente ricevere l'approvazione da parte dei Supervisor. Nel caso in cui il progetto formativo non venisse approvato dalla Commissione lo studente non potrà essere ammesso al secondo anno con conseguente decadenza dai benefici connessi allo status di studente del Corso di dottorato MEM. È prevista l'eventuale "ammissione con riserva" al secondo anno in presenza di un giudizio della Commissione solo parzialmente positivo, che evidenzi delle criticità e suggerisca delle modifiche al percorso formativo da realizzarsi entro il secondo anno del Corso di Dottorato.
2. Poster: al termine del secondo anno accademico il dottorando è tenuto a presentare l'avanzamento del proprio percorso di dottorato mediante la creazione di un Poster relativo al progetto di Dottorato assegnatogli. La poster Session è a tutti gli effetti una prova intermedia per l'ammissione al 3° ed ultimo anno di dottorato. Il Poster dovrà contenere le seguenti sezioni: *Abstract, Introduzione, Risultati e Conclusioni*. Il Poster presentato sarà valutato da una commissione interna che terrà conto dei seguenti aspetti: chiarezza dei contenuti riportati nel Poster, chiarezza espositiva, qualità del lavoro e valutazione delle effettive prospettive future di avanzamento e corretto completamento del percorso di Dottorato. La commissione è nominata dalla commissione Selezione e Valutazione ed

emette un giudizio scritto in merito ai criteri sopracitati decretando a favore o contro l'ammissione all'anno successivo.

Art. 15 – Viva Session e discussione finale tesi

1. Viva Seminar e Discussione Tesi: La tesi di dottorato è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso ai Supervisor interno ed esterno e inoltrata agli uffici preposti entro le scadenze di volta in volta indicate.
2. Per la valutazione della tesi vengono indicati dai Supervisor, in accordo con il dottorando e approvati dal Coordinatore del corso, un esaminatore interno e un esaminatore esterno (Examiners). Gli esaminatori indicati devono essere docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni all'Ateneo e agli altri soggetti che eventualmente concorrano al rilascio del titolo di dottorato. Gli esaminatori esterni non dovranno avere avuto nessun rapporto di collaborazione con i dottorandi o i loro supervisor interni negli ultimi tre anni prima del Viva. Gli esaminatori riceveranno copia della tesi dagli uffici preposti e faranno una valutazione preliminare durante la Viva session.
3. La Viva session si compone di un seminario pubblico e un momento ristretto di valutazione con suddetti esaminatori.
4. Gli esaminatori sono chiamati a esprimere un giudizio analitico scritto sul lavoro presentato con l'indicazione di commenti e suggerimenti per eventuali miglioramenti da recepire prima della consegna definitiva della tesi di dottorato.
5. In caso di *minor amendments* il candidato dovrà apportare alla tesi minime correzioni e potrà discutere la tesi definitiva nella prima sessione di Retreat disponibile senza bisogno che la tesi stessa venga riapprovata. I minor amendments indicati dagli esaminatori sono trasmessi alla Commissione Selezione e Valutazione che conferma il giudizio e l'ammissibilità alla prima sessione di Retreat disponibile. I commenti sono dunque trasmessi al candidato e ai Supervisors ai fini della correzione dell'elaborato.
6. In caso di *major amendments* i commenti vengono trasmessi al candidato, ai suoi Supervisors e alla Commissione Selezione e Valutazione. Il candidato ha a disposizione fino a un massimo di sei mesi per modificare sostanzialmente la tesi che dovrà essere approvata una seconda volta dalla Commissione Selezione e Valutazione per poter accedere alla prossima sessione di Retreat.
7. Una volta apportate le necessarie modifiche alla tesi i dottorandi sono tenuti a trasmetterla agli uffici competenti in versione definitiva almeno un mese prima della sessione di Retreat, seguendo le indicazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo che verranno loro fornite. Le tesi verranno inoltrate da suddetti uffici ai membri della commissione giudicatrice.

8. La discussione finale della tesi si svolge durante la sessione di Retreat dinnanzi a una Commissione giudicatrice all'uopo nominata e composta da almeno tre membri di elevata qualificazione, di cui uno interno e due esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo.
9. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio riportato nello statino di ciascun candidato, assegna una valutazione che può essere "Eccellente – Lode", "Ottimo", "Molto buono", "Buono". L'esame non dà luogo a punteggio.
10. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. I dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella successiva sessione di Retreat. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Art. 16 – Retreat Day

Il Retreat day, la cui data viene definita di anno in anno dal Coordinatore del corso, è la giornata dedicata alla discussione delle tesi di dottorato, successive alla Viva Session, e alla Poster Session.

Art.17 – Borse di studio (Art.9 DM 45/2013)

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da questo Regolamento;
2. L'importo della borsa di studio da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto del Ministro 18 giugno del 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre 2008;
3. Quale parte integrante del proprio progetto formativo lo studente può essere autorizzato dal Supervisor interno a svolgere attività di formazione o ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi anche non continuativi. Per soggiorni all'estero di durata pari o superiore a 30 giorni consecutivi, la borsa di studio può essere incrementata nella misura massima del 50% in ragione della destinazione. Per inoltrare la richiesta è necessario presentare al Coordinatore del Corso una richiesta scritta, firmata dal Supervisor Interno in cui siano specificati gli obiettivi e le modalità del percorso di studi che si intende svolgere all'estero, nonché le tempistiche

di partenza e permanenza. A questa richiesta va inoltre allegata una lettera di invito o di accettazione da parte della struttura ospitante. I due documenti firmati saranno sottoposti alla Commissione Selezione e Valutazione che deciderà in materia;

3. Inoltre a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *Budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini;
4. Per i dottorandi vincitori di una borsa afferente al curriculum clinico e contemporaneamente iscritti all'ultimo anno di scuola di specializzazione medica presso Humanitas University, la borsa di dottorato verrà erogata a partire dal secondo anno di dottorato e sarà di pari importo alla borsa dell'ultimo anno di scuola di specializzazione medica. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica.

Art.18 – Contributi per l'accesso, la frequenza ai corsi e l'addottoramento

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corso di dottorato è pari a euro 250,00 annui da corrispondere a Humanitas University in un'unica soluzione, per il primo anno in fase di immatricolazione e per i successivi due anni entro 31 ottobre. I contributi sono comprensivi dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Tutti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento dei contributi.
2. I dottorandi iscritti al curriculum clinico e contemporaneamente iscritti all'ultimo anno di specializzazione presso Humanitas University sono tenuti al versamento del contributo previsto per le scuole di specializzazione.
3. La rinuncia al dottorato non dà diritto in nessun caso al rimborso dei contributi già versati.
4. Il dottorando non in regola con il pagamento dei contributi non può svolgere alcuna attività correlata al corso di dottorato e non sarà ammesso a sostenere le valutazioni per il passaggio all'anno successivo o la valutazione di fine corso.

Art. 19 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno;
2. L'iscrizione al Corso di Dottorato non è compatibile con l'iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a corsi di Laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e a corsi per Master, nonché con l'iscrizione alle scuole di Specializzazione, fatta eccezione per l'ultimo anno delle scuole di specializzazione di Humanitas University;
3. Iscrivendosi al Corso di Dottorato MEM lo studente si impegna a:

- a. rispettare il Codice etico della sede amministrativa del Corso di Dottorato e quello adottato dalla struttura presso cui svolge la propria attività in modo prevalente. Ogni fattispecie non immediatamente riconducibile alle casistiche trattate in tali Codici ovvero affrontanti dagli stessi o dai regolamenti delle sedi convenzionate in modo tra loro difforme o incompleto vanno immediatamente segnalate al Docente di riferimento e al Coordinatore che riferiscono al Collegio il quale è chiamato ad esprimersi in merito;
 - b. ispirare il proprio comportamento a principi generali di integrità scientifica conducendo la propria attività di studio e ricerca secondo criteri di onestà, precisione, efficienza e obiettività;
 - c. evitare qualsiasi forma di plagio e di condotta scorretta;
 - d. frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici previsti dal programma del Corso di Dottorato, nonché svolgere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine dagli Enti convenzionati.
4. Il singolo studente può avanzare motivata richiesta di modifica del progetto formativo individuale al Coordinatore del Corso di dottorato che la porta all'attenzione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei docenti.
 5. Quale parte integrante del progetto formativo, gli studenti del Corso di dottorato, previo nulla osta dei Supervisor di riferimento, possono svolgere attività di didattica integrativa e attività di tutorato nei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso le sedi universitarie convenzionate entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
 6. I dottorandi del curriculum clinico sono tenuti a svolgere fino ad un massimo di 20 ore settimanali di attività clinica oltre all'attività di ricerca in laboratorio. Potranno accedere al dottorato clinico unicamente specializzandi di Hunimed all'ultimo anno o medici già specializzati anche da altre Università.
 7. Gli studenti iscritti al Corso di Dottorato nominano un proprio rappresentante studentesco per la trattazione di problemi didattici e organizzativi da esporre alle commissioni di riferimento. Il rappresentante degli studenti rimane in carica due anni e non può essere rinnovato. Il rappresentante può essere sfiduciato tramite una mozione sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli studenti del Corso presentata al Coordinatore.

Art. 20 – Decadenza

1. Il Collegio dei docenti, sentito il supervisor interno, con delibera motivata assunta dalla maggioranza degli aventi diritti al voto, può decidere la decadenza dello studente dal Corso di Dottorato e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
 - a. risultati insufficienti nelle valutazioni intermedie di cui agli articoli precedenti;

- b. violazione dei doveri di cui all'articolo precedente;
 - c. svolgimento di prestazioni lavorative non preventivamente comunicate e/o autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - d. assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata;
2. La decadenza è altresì prevista in caso di mancato superamento dell'esame finale;
 3. In caso di decadenza dal corso non può essere erogata la borsa di studio.

Art. 21 - Proprietà intellettuale e diritti brevettuali

1. L'attribuzione del diritto di conseguire brevetti, copyright e, in generale, a vedersi riconoscere la proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolta in qualità di studente del Corso di dottorato MEM, fatti salvi i diritti morali garantiti dalla legge, è disciplinata in via generale dalle norme e regolamenti adottate dagli Enti presso cui il dottorando svolge la propria attività.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa del Dottorato ovvero della sede presso la quale il dottorando svolge la propria attività formativa.